

# TI\_GERICHTE 52.2013.553 vom 25. Februar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-02-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2013.553](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.553)

FR: TI\_GERICHTE 52.2013.553 du 25 février 2014

IT: TI\_GERICHTE 52.2013.553 del 25 febbraio 2014

## Regeste

Il ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte è irricevibile. Cambiamento di giurisprudenza. Il contenuto del preventivo massimo della stazione appaltante non è impugnabile

## Erwägungen

### E. 10

giorni dalla notifica del loro contenuto ai concorrenti; che, con una decisione di recente emanazione (STA 52.2012.178 dell'8 maggio 2012), il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia operato un cambiamento di giurisprudenza sposando le tesi della dottrina maggioritaria, che per evitare continui arresti della procedura concorsuale suggerisce di considerare decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntualmente indicate nella legge, dando modo ai concorrenti di far valere le proprie contestazioni contro violazioni ravvisate posteriormente alla scadenza dei termini di impugnazione del bando nel contesto di un gravame rivolto contro l'esclusione dell'offerente o l'aggiudicazione, rispettivamente l'interruzione o l'annullamento della procedura; che nel solco di questa giurisprudenza il ricorso proposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche; che resta inteso che l'insorgente potrà riproporre le sue censure, qualora fosse ancora necessario, non appena il municipio di CO 1 avrà emanato - nel contesto della procedura concorsuale pendente - una qualsiasi risoluzione soggetta a ricorso; che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa; che data la particolarità della fattispecie il Tribunale rinuncia in via del tutto eccezionale al prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.